



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/004248/12001(1)
Data: 06/03/2014 Classifica: 12001(1)



UFF. Licenze
UNGE

13.35

STJ

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PAS
Di Poulh

OGGETTO: Leggi regionali in materia di distanze minime delle sale per il gioco pubblico da luoghi sensibili - Legge Regionale Lombardia 21.10.2013, n. 8, recante: "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"

ALLA QUESTURA DI
(Rif. N. Ctg. 11E - Div. P.A.S. del 6.2.2014)

MILANO

ALLA QUESTURA DI
(Rif. n. Cat. 11E - Div. PASI/2014 del 4.2.2014)

LECCO

E, p.c.:

A TUTTE LE QUESTURE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
(Rif. n. 555-DOC/D/MIN/MFIN/1529-14 del 20.2.2014)

LORO SEDI

SEDE

Con le note in riferimento, le Questure di Milano e di Lecco hanno chiesto chiarimenti in merito agli effetti applicativi della legge regionale in oggetto, che ha introdotto un divieto di 'collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il massimo ai 500 metri, da istituti scolastici' e da altri luoghi ritenuti sensibili, ivi indicati.

La stessa legge prevede che i Comuni possano individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle sale per il gioco pubblico 'sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica'.

La responsabilità dei relativi accertamenti non viene posta in capo al Questore all'atto del rilascio delle licenze di sua competenza, ai sensi dell'art. 88 TULPS, introducendo, anzi, i divieti in questione nell'art. 5, il cui titolo reca: "Competenze dei Comuni" e prevedendo altresì, all'ultimo comma dello stesso articolo, la competenza della polizia locale ai controlli sul loro rispetto.

Le richieste di chiarimenti pervenute a quest'Ufficio attengono alle conseguenze di tali previsioni normative in sede di rilascio della licenza ai sensi del citato art. 88 TULPS, che potrebbero considerarsi vincolanti anche per il Questore.

Analoghi chiarimenti sono stati chiesti, anche nelle vie brevi, da varie Questure di altre Regioni, in relazione ad autonome regolamentazioni comunali o a leggi regionali di recente adozione, che pure prescrivono limiti di distanze da determinati luoghi per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

l'apertura di sale gioco, di sale VLT e di sale scommesse, in qualche caso con norme intese ad incidere direttamente sulla disciplina della licenza di polizia, integrandone i presupposti per il rilascio.

Sulla materia, si forniscono i chiarimenti che seguono integrativi degli indirizzi già forniti con la circolare n. 557/PAS/U/007404/12001(1) del 19.4.2012, qui integralmente richiamata.

In via preliminare, giova rammentare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 300 del 9.11.2011, ha nettamente separato i profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla materia delle sale da gioco da quelli legati al contrasto delle ludopatie, alla tutela del decoro urbano e dei minori nonché alla gestione del territorio (tra i quali vanno certamente ricompresi i profili relativi alla collocazione dei punti di 'rete fisica' di raccolta del gioco), che non attengono alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica ma riguardano competenze delle autonomie locali¹.

Alla luce di tale sentenza, è stata, dunque, diramata la circolare citata, intesa ad evidenziare che la valutazione del Questore deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili legati all'ordine e alla sicurezza pubblica e quindi alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 88 TULPS in capo al richiedente, nell'ambito di una doverosa distinzione di competenze rispetto agli altri interessi pubblici citati, che fanno capo alle Amministrazioni locali.

Diversamente opinando, tra l'altro, il Questore dovrebbe provvedere, in sede istruttoria, a verifiche ulteriori rispetto a quelle prescritte dal TULPS, in quanto previste da normative locali o regionali, assumendone gli esiti come elementi vincolanti del suo provvedimento finale, di cui rispondere eventualmente anche in sede contenziosa.

In tal modo, lo stesso Questore potrebbe trovarsi a negare una licenza di polizia non

¹ Detta sentenza, infatti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 22.11.2010, n. 13, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, proprio con riguardo ad alcune disposizioni che ponevano limiti alla collocazione sul territorio delle sale da gioco (raggio di 300 metri dai "luoghi sensibili", ecc.), asserite come invasive della competenza esclusiva statale in materia di ordine e sicurezza pubblica.

La sentenza, nel rigettare questa impostazione, ha osservato che quelle disposizioni, proprio perché "dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica", non attengono alla competenza legislativa statale in materia di 'ordine pubblico e sicurezza', mentre, "diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l'affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività".



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

per il difetto di taluno dei requisiti prescritti dal TULPS, dunque per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, bensì per la presenza di una limitazione posta da una fonte di altro rango per la tutela di interessi pubblici che non attengono agli ambiti di sua specifica competenza, di cui però assumerebbe la responsabilità, in evidente disarmonia con quanto affermato dalla Corte Costituzionale.

Appare, pertanto, coerente con i principi costituzionali concludere che, in questo settore di attività, vi è un concorso di interessi pubblici di pari rilievo facenti capo ad Amministrazioni diverse, statali da un lato e territoriali dall'altro, con la conseguenza che il regime di pubblica sicurezza convive con eventuali norme di legge regionali o regolamentazioni comunali che, muovendo su un piano diverso rispetto a quello della licenza di polizia, pongono limiti e preclusioni all'apertura di sale da gioco o di sale bingo o VLT (videolottery).

Alla luce di quanto sopra, in presenza di limitazioni poste da regolamentazioni di tale natura, la soluzione interpretativa preferibile sembra quella di ritenere circoscritti ai soli requisiti richiesti dal TULPS i presupposti per il rilascio della licenza nonché l'ambito dei successivi controlli di polizia, fermi restando i divieti e le limitazioni introdotte da normative locali.

L'eventuale rilascio del titolo di polizia non consente, in altri termini, di superare detti divieti e limitazioni, cui gli interessati debbono in ogni caso attenersi, così come sono tenuti ad assolvere agli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività autorizzata (sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari, ecc.), conformemente a quanto ordinariamente avviene per ogni altra licenza di polizia, sembrando opportuno, per una doverosa chiarezza nei confronti degli interessati, che di tale circostanza essi siano informati anche attraverso una esplicita avvertenza apposta in calce alla licenza.

Tale soluzione sembra da preferire a quella prospettata da qualche Questura, consistente nell'apertura di una fase endoprocedimentale di richiesta di un nulla-osta comunale non previsto dalla norma, il cui rilascio potrebbe risultare non compatibile con i termini di conclusione del procedimento 'principale' e che, comunque, finirebbe per esporre il provvedimento questorile alle controindicazioni cui si è fatto cenno.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

Marco Valentini